PROCEDURA *GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING*

VERSIONE	DATA APPROVAZIONE	ORGANO/FUNZIONE	OGGETTO / DESCRIZIONE VARIAZIONI
1.0	……..	……	Implementazione procedura

Sommario

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 3
2. DEFINIZIONI 3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO 4
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING 4
4.1. Esclusioni 5
4.2. Contenuto delle segnalazioni 5
5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA – PORTALE WHISTLEBLOWING 5
6. GESTORE DELLA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING 6
7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA 6
7.1. Chiusura della Segnalazione e comunicazione dei risultati 7
7.2. Reportistica periodica al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza 7
8. MISURE DI PROTEZIONE 7
8.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante 7
8.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione 9
9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE 9
10. SANZIONI 9
11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA 10

1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica alla **SAET S.r.l.** (di seguito anche "**SAET**" o la "**Società**") ed è finalizzata a gestire il sistema di segnalazioni whistleblowing implementato dalla Società conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 (c.d. *Decreto Whistleblowing*) che, in attuazione della normativa comunitaria in materia di segnalazione di illeciti, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La procedura è conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. DEFINIZIONI

"**ANAC**"	l'Autorità Nazionale Anticorruzione
"Attività istruttoria"	Attività di verifica condotta dal Gestore della Segnalazione e finalizzata a verificare la veridicità e la fondatezza della segnalazione
"**Decreto 231**"	il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
"**Modello 231**"	il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società
"Gestore della segnalazione"	il soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione per ricevere e gestire le segnalazioni whistleblowing
"*Whistleblower*" o "Segnalante"	La persona fisica che effettua una segnalazione whistleblowing
"Persona coinvolta"	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
"Piattaforma Whistleblowing"	Piattaforma informatica implementata dalla Società per la presentazione e gestione delle segnalazioni whistleblowing

“**Segnalazione”**	La comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni

3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Whistleblowing, le segnalazioni possono essere trasmesse al Gestore della Segnalazione individuato dalla Società da:

- Dipendenti della Società[1];
- Lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- Fornitori[2].
- Azionisti da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni societarie.
- Persone che, anche di fatto, esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato (i.e. SAET), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di BROVIND, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le “**Segnalazioni 231**”);
2. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
   a) appalti pubblici;
   b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
   c) sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
   d) tutela dell’ambiente;
   e) radioprotezione e sicurezza nucleare;
   f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
   g) salute pubblica;
   h) protezione dei consumatori;
   i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

[1] Si considerano Dipendenti ai fini del Decreto Whistleblowing: i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, apprendistato, lavoro accessorio, nonché i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, oltre che i lavoratori in somministrazione, i tirocinanti ed i volontari.
[2] Si considerano per Fornitori ai fini del Decreto Whistleblowing: persone fisiche o giuridiche che forniscono in favore della Società prestazioni di beni o servizi anche in forma non continuativa.

3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

4.1. Esclusioni

Si segnala che, conformemente a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, sono escluse dal novero delle segnalazioni whistleblowing, e quindi verranno gestite secondo quanto previsto dal presente documento, le segnalazioni riguardanti:

- le mere voci o il "sentito dire"
- contestazioni o rivendicazioni o richieste aventi ad oggetto questioni interpersonali;
- le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi;
- Reclami connessi a disservizi o problematiche relative alle prestazioni svolte dalla Società.

4.2. Contenuto delle segnalazioni

Al fine di facilitare l'attività istruttoria del Gestore della Segnalazione, le segnalazioni dovranno contenere le seguenti caratteristiche minime:

- indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- descrizione chiara e completa del fatto;
- indicazione delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui viene attribuito il fatto segnalato;
- indicazione delle generalità o altri elementi che consentano di identificare eventuali ulteriori soggetti a conoscenza dei fatti segnalati.

La Piattaforma Whistleblowing consente altresì al segnalante di allegare documenti alla segnalazione per fornire al Gestore della Segnalazione elementi ulteriori conoscitivi necessari per condurre l'attività istruttoria.

5. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA – PORTALE WHISTLEBLOWING

SAET, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing ha implementato una piattaforma informatica che consente la trasmissione in forma scritta o orale di segnalazioni whistleblowing.

La piattaforma garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma è accessibile dal sito web di SAET all'indirizzo:

https://saetsrl.whistletech.online/

La piattaforma consente, alternativamente, la trasmissione di segnalazione in forma anonima o palese. In entrambi viene garantite la riservatezza del Segnalante.

La piattaforma consente al Segnalante la possibilità di rimanere in contatto con il Gestore della Segnalazione per tutta la durata dell'attività istruttoria grazie ad un sistema di messaggistica interna criptata e accessibile unicamente dal Segnalante e dal Gestore della Segnalazione.

Al momento della trasmissione della segnalazione, la Piattaforma Whistleblowing genera automaticamente una chiave di accesso. Tale chiave deve essere conservata dal Segnalante e deve essere utilizzata per accedere alla Piattaforma Whistleblowing. Per maggiori informazioni sull'utilizzo della Piattaforma Whistleblowing si rimanda al "WHISTLEBLOWING – NORMATIVA E PRESENTAZIONE DEL PORTALE "SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING"" presente sul sito web della Società nell'area dedicata al Whistleblowing.

6. GESTORE DELLA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Le Società del Gruppo hanno individuato quale Gestore della segnalazione l'Organismo di Vigilanza di ogni singola società.

Qualora il Gestore della Segnalazione sia la Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Gestore della Segnalazione sarà tenuto a comunicare il proprio conflitto di interessi al Consiglio di Amministrazione che provvederà a nominare un Gestore *pro tempore* per il tempo necessario per la gestione della segnalazione.

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Il Gestore della Segnalazione, ricevuta la segnalazione:

a. informa il Segnalazione della presa in carico della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione della stessa, utilizzando il sistema di messaggistica interna presente sulla Piattaforma Whistleblowing[3];
b. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante, richiedendo, qualora necessario, integrazioni o chiarimenti sul contenuto della segnalazione utilizzando il sistema di messaggistica interna presente all'interno della Piattaforma Whistleblowing;
c. esegue l'attività istruttoria necessaria a verificare la veridicità e fondatezza del contenuto della segnalazione coinvolgendo, qualora necessario, funzioni interne e/o consulenti esterni a tale scopo incaricati (e.g. consulenti informatici; agenzie di investigazione privata);
d. entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione, fornisce riscontro al Segnalante (si veda sul punto Paragrafo 7.1 della presente procedura).

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto la violazione del Modello Organizzativo 231 e/o del Codice Etico adottati dalla Società, il Gestore della Segnalazione esegue l'attività istruttoria con il supporto dell'Organismo

[3] Il Segnalante è tenuto a conservare la chiave di accesso generata dalla Piattaforma Whistleblowing, unico strumento per poter accedere alla segnalazione.

di Vigilanza. Le interazioni tra il Gestore della Segnalazione e l'Organismo di Vigilanza avvengono per il tramite di riunioni congiunte, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

7.1. Chiusura della Segnalazione e comunicazione dei risultati

Laddove, in esito all'attività istruttoria, venga accertata:

1) la non veridicità e fondatezza della segnalazione, il Gestore della Segnalazione archivia la segnalazione e lo comunica al Consiglio di Amministrazione della Società per le relative deliberazioni;
2) la veridicità e fondatezza della segnalazione, il Gestore della Segnalazione trasmette il relativo report al Consiglio di Amministrazione (e all'Organismo di Vigilanza, qualora la segnalazione abbia rilevanza 231) affinché adottino le relative deliberazioni.

N.B.: qualora la segnalazione riguardi tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, il report dovrà essere trasmesso al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

7.2. Reportistica periodica al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza

Periodicamente, ed almeno una volta all'anno, il Gestore della Segnalazione trasmette al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza un report riguardante:

1) lo stato di funzionamento della Piattaforma Whistleblowing;
2) l'accessibilità della Piattaforma Whistleblowing dal sito web della Società;
3) il numero di segnalazioni pervenute ed il relativo stato,

garantendo, in ogni caso, la riservatezza del segnalante e del Soggetto Coinvolto sino alla chiusura dell'attività istruttoria.

Qualora ritenuto necessario, il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza potranno convocare nel corso delle rispettive riunioni il Gestore della Segnalazione per avere maggiori informazioni sul contenuto del report.

8. MISURE DI PROTEZIONE

8.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato.

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, al segnalante e ai soggetti collegati sono riconosciute le seguenti

garanzie:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
  - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
  - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valereanche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto[4] o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessafosse necessaria per svelare la Violazione;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del Par. 10).

Le misure di protezione riconosciute ai segnalanti di cui al presente paragrafo si applicano anche qualora la segnalazione venga trasmessa:

a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) durante il periodo di prova;
c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Inoltre, le predette misure di protezione sono estese anche ai seguenti soggetti:

- facilitatori, ossia le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, prestandogli consulenza e sostegno, e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante);
- colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante (soggetti che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante e con lo stesso hanno un rapporto connotato da una continuità tale da determinare un rapporto di comunanza tra le parti);

[4] Salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa.

- enti di proprietà di chi segnala (enti di cui il soggetto segnalante è titolare in via esclusiva oppure in cui il soggetto detiene la compartecipazione maggioritaria);
- enti per i quali il segnalante lavora (es. dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per SAET);
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del soggetto segnalante (es. partnership tra imprese).

8.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

a. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate fossero vere e fondate e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing;

b. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b. il mutamento di funzioni;

c. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

e. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, si sottolinea che l'identità del Segnalante e ogni informazione da cui possa emergere direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle autorizzate a gestire la segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

10. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a

Segnalazioni;

- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni omancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC delle seguenti violazioni:

1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo ovvero momentaneamente fuori servizio;

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Si rimanda alle Linee Guida ed al sito ufficiale di ANAC per ogni ulteriore informazione circa l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso allo strumento di divulgazione pubblica.